

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 278/CGF

(2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 67/CGF – RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2007

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Molinari Dr. Lucio – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) RICORSO DEL CATANIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI €3.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE SPINESI GIONATHA SEGUITO GARA LAZIO/CATANIA DEL 9.12.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 140 dell’11.12.2007)

Con decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, Com. Uff. n. 140 dell’11.12.2007, veniva inflitta al calciatore del Catania Gionatha Spinesi, in relazione alla partita Lazio/Catania disputata il 9.12.2007, la squalifica per 2 giornate di gara e l’ammenda di €3.000,00 per aver rivolto all’arbitro “un’espressione ingiuriosa, toccandogli irrispettosamente il braccio”.

Contro tale decisione presentava appello la società Calcio Catania la quale, con diffusa motivazione, sosteneva l’eccessività della sanzione irrogata, ritenendo l’espressione pronunciata dal calciatore meramente irrispettosa e non ingiuriosa, e priva di qualunque carattere antiggiuridico il successivo tocco del braccio del direttore di gara ad opera dello stesso atleta, chiedendo in via principale la riduzione della squalifica ad una giornata, con l’annullamento dell’ammenda, ed in via subordinata ugualmente la riduzione della squalifica ad una giornata lasciando immutata l’ammenda o, in ulteriore subordine, la commutazione della residua giornata di squalifica in una ulteriore sanzione pecuniaria.

Le doglianze difensive non possono trovare accoglimento.

Premesso, infatti, che il tocco del braccio dell’arbitro da parte del calciatore assume, nel caso di specie autonomo rilievo, almeno nel senso di essere stato considerato dal direttore di gara non un semplice gesto di saluto, bensì un atto irrispettoso, tanto da essere annotato nel referto di gara, esso appare, quindi, suscettibile di un’ autonoma sanzione.

Quanto alle frasi rivolte all’arbitro dal calciatore, esse sono sicuramente ingiuriose e non semplicemente irrispettose come sostenuto dalla difesa, poiché consistono in espressioni sostanzialmente denigratorie della personalità del destinatario ripetutamente, e perciò stesso consapevolmente, rivolte al direttore di gara in seguito, e quale contestazione, di un suo intervento sul piano disciplinare, vale a dire di un atto espressione tipica del suo potere di direzione dell’incontro.

Non vi è, di conseguenza, spazio per nessuna riduzione della sanzione inflitta, che deve essere integralmente confermata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Catania Calcio S.p.A. di Catania e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Maiello Dr. Umberto – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

2) RICORSO DEL CALCIATORE LA ROSA FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTE SEGUITO GARA RAVENNA/RIMINI DELL'1.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 132 del 4.12.2007)

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 132 del 4.12.2007, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha applicato nei confronti di Francesco La Rosa, calciatore tesserato in favore della società Ravenna Calcio S.r.l., le sanzioni della squalifica per 1 giornata effettiva di gara e dell'ammenda di €3.000,00 in ragione di una *“doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per aver, al 42° del secondo tempo, all'atto dell'espulsione, toccato la mano dell'arbitro che impugnava il cartellino”*.

Avverso la decisione del Giudice di prime cure, limitatamente al capo in cui prevede (in aggiunta alla sanzione della squalifica) l'ulteriore sanzione dell'ammenda, ha interposto ricorso il suddetto calciatore, all'uopo deducendo la sproporzione della sanzione pecuniaria comminatagli rispetto ai fatti in contestazione, nonché l'illegittimità della medesima misura punitiva a cagione delle ricadute pregiudizievoli che la sua esecuzione determinerebbe rispetto ai diritti del lavoratore costituzionalmente garantiti.

Sulla scorta del descritto costruito giuridico, il ricorrente ha, quindi, concluso per una parziale riforma della decisione impugnata, con conseguente annullamento della statuizione recante l'applicazione dell'ammenda, ovvero, in via subordinata, per la riduzione dell'entità della detta sanzione, con restituzione – in ogni caso – della tassa di reclamo versata.

Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull'esatta dinamica dei fatti in contestazione, puntualmente ricostruiti nel rapporto dell'arbitro, assistito, com'è noto, da fede privilegiata.

Ed, invero, mette conto evidenziare, coerentemente con le univoche risultanze del suddetto rapporto, che il ricorrente, dopo essere stato espulso per protesta (era infatti già stato ammonito), mentre l'arbitro si accingeva ad estrarre il cartellino rosso, stringeva la mano del direttore di gara (ancorchè senza procurargli dolore) per impedirgli di espellerlo. *“Poi, rilasciata la mano, la protesta terminava”*.

Del pari può ritenersi ampiamente acclarata la piena imputabilità al ricorrente della descritta condotta illecita, anche cioè sotto il profilo della sua partecipazione psichica, senza che, ai suddetti fini, possa assumere rilievo, quale esimente, la dedotta *“enfasi agonistica”* in cui il prevenuto, suo malgrado, si sarebbe trovato.

In disparte ogni considerazione sulla portata meramente assertiva delle suddette allegazioni, appare di tutta evidenza come le stesse non valgano ad accreditare la tesi difensiva di un comportamento scorretto tenuto dal ricorrente *“inconsciamente”*.

Di contro, la puntuale cura dell'obbligo di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che degenerino in scomposte reazioni di protesta, costituisce un comportamento incondizionatamente esigibile da ogni calciatore, tanto più se professionista.

In altri termini le condotte de quibus ricadono nella sfera di piena signoria di tali soggetti e, pertanto, vanno necessariamente governate con un appropriato autocontrollo.

Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che l'ammenda comminata al ricorrente sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, anche in ragione dell'insistita azione di protesta posta in essere dal ricorrente, culminata in una gesto oggettivamente irriguardoso che, di fatto, ha impedito al direttore di gara di dare immediata esecuzione, attraverso l'estrazione del cartellino, alla decisione dal medesimo assunta di espellere il calciatore.

Nè sul punto è possibile valorizzare le residue osservazioni censoree che impingono nella necessità di salvaguardare i minimi livelli retributivi assicurati ai calciatori dai vigenti accordi collettivi, che, secondo la prospettazione del ricorrente, potrebbero restare compromessi dalla possibile riduzione della retribuzione fino ad un massimo del 50% del compenso annuo lordo dovuto per il periodo di squalifica.

Ed invero, le divise implicazioni, afferenti alla possibile riduzione della retribuzione dovuta al ricorrente, investono esclusivamente i rapporti con la società di appartenenza e si rivelano, pertanto, non decisive rispetto alla diversa questione della commisurazione della sanzione concretamente applicabile, per la quale assumono primario rilievo elementi circostanziali già verificatisi ed immediatamente apprezzabili per la loro concreta incidenza sulla gravità dei fatti consumati.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto e, per l'effetto, s'impone l'incameramento della tassa versata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore La Rosa Francesco e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Dr. Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 16 Settembre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete